

Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali Giudiziari B3	Ordine degli Avvocati di Brescia Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia Collegio dei Ragionieri di Brescia
---	--

CONVEGNO

“ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI”

Brescia, 27 ottobre 2007

II SESSIONE LE INDAGINI PATRIMONIALI PRESSO I GESTORI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ALTRE BANCHE DATI

Relatore:

dott. Franco De Stefano
Consigliere della Corte di Appello di Salerno

PREMESSA NORMATIVA

Codice di procedura civile

Testo anteriore alle riforme del 2005/06	Testo come complessivamente modificato
<p>Art. 492 codice di procedura civile (forma del pignoramento).</p> <p>Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'Ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>Quando la legge richiede che l'Ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.</p>	<p>Art. 492 codice di procedura civile - (Forma del pignoramento). –</p> <p>(1) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'Ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>(2) Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p> <p>(3) Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p> <p>(4) Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'Ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.</p> <p>(5) Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'Ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario,</p>

trasmette copia del verbale all'Ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore eseguito dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

(6) Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'Ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

(7) In ogni caso l'Ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'Ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

(8) Se il debitore è un imprenditore commerciale l'Ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'Ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'Ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con

	<p>provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p> <p>(9) Quando la legge richiede che l'Ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma</p>
--	---

<p>Art. 388 codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).</p> <p>1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103,29 ad € 1.032,91.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.</p> <p>3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad € 309,87.</p> <p>4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da € 51,65 ad € 516,46 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.</p> <p>5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516,46.</p> <p>6. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.</p>	<p>Art. 388 codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).</p> <p>1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103,29 ad € 1.032,91.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.</p> <p>3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad € 309,87.</p> <p>4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da € 51,65 ad € 516,46 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.</p> <p>5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516,46.</p> <p>6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'Ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.</p> <p>7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.</p>
---	---

Normativa in tema di banche dati

Estratto dal D.Lgs. 30.6.03 n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123

Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Circolari Ministeriali

Stralcio dalla Circolare n. 6/381/035/CA del 14.3.07 del Ministero della Giustizia⁴
... omissis ...

Ulteriore novità apportata dalla novella in esame riguarda il potere, attribuito all'ufficiale giudiziario, di accedere all'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche per scoprire l'esistenza di altri beni e diritti aggredibili di proprietà del debitore.

Nello specifico, relativamente al comma 7 dell'art. 492 cod. proc. civ., ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, si ritiene che la richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche possa avvenire ad opera dell'ufficiale giudiziario sulla base dei seguenti presupposti:

- 1) istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati;
- 2) esibizione del titolo esecutivo;
- 3) verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

Acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria od alle altre banche dati pubbliche, nel silenzio della legge, la comunicazione dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato aumentato della metà.

Rimane fermo che la prosecuzione della procedura esecutiva è ad impulso del creditore procedente, dopo essere stato relazionato dall'ufficiale giudiziario sui risultati della verifica.

Da un punto di vista operativo, per quanto concerne la ricerca delle informazioni patrimoniali, è configurabile la possibilità per l'ufficiale giudiziario di procedere ad interpello diretto (cfr. art. 106 D.P.R. n. 1229 del 1959, "Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), con accesso presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, nonché di farne richiesta scritta a mezzo del servizio postale.

Sull'accesso all'Anagrafe Tributaria da parte dell'ufficiale giudiziario, inoltre, va rammentato che ultimamente c'è stata un'estensione, agli Uffici NEP, dell'Accordo SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) intervenuto con l'Agenzia delle Entrate, siglato in data 20 dicembre 2004, che consente agli ufficiali giudiziari di accedere in via telematica, senza alcun onere per gli Uffici NEP, alle interrogazioni anagrafiche, reddituali e agli atti del registro riguardanti i debitori, esemplificativamente indicate all'art. 3, punto 2, della vigente Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, come reso noto da apposita Circolare prot. n. 19218.U in data 27 giugno 2006, emessa dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, diretta ai Presidenti di Corte di Appello, così come riformata da successiva Circolare prot. n. 20527.U in data 11 luglio 2006.

Per quanto concerne l'individuazione delle "altre banche dati pubbliche", va osservato che il legislatore ha evitato di inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula "aperta" in grado di ricomprendere anche le banche dati pubbliche di futura costituzione.

Vale la pena precisare che per "banche dati pubbliche" deve intendersi qualsiasi banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni. Non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili, come nel caso di specie, in virtù di un'apposita norma, da parte di altre pubbliche amministrazioni (art. 25, comma 2, della Legge 20 novembre 2000 n. 340 - legge di semplificazione 1999), autorità (cfr. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e D.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258), distretti produttivi (art. 1, comma 368, della Legge Finanziaria 23 dicembre 2006 n. 266) od altri soggetti specificamente autorizzati.

Per pubbliche amministrazioni, invece, si devono intendere - come fa anche l'art. 25 della citata Legge 20 novembre 2000 n. 240 in materia di accesso alle banche dati pubbliche - quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ovvero "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

⁴ Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, avente ad oggetto: riforma delle esecuzioni mobiliari - legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2006 n. 49 - modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attività dell'ufficiale giudiziario.

Riguardo all'attività di accesso all'Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, dato che nulla risulta disposto dalla Legge n. 52 del 2006 di cui trattasi, in merito al compenso spettante per detta attività, l'intento del legislatore va inteso nel senso di non voler riconoscere, all'ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l'espletamento della stessa; ne consegue, pertanto, il riconoscimento del "diritto unico" di cui all'art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 215), previsto anche per "ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto", voce retributiva alla quale si aggiunge l'indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c'è stato accesso in loco presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche.

La riforma delle esecuzioni mobiliari, nell'affidare all'ufficiale giudiziario poteri di indagine finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l'Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche, ha ampliato il campo di azione quando il debitore è un imprenditore commerciale. Se i beni pignorati a quest'ultimo non garantiscono il credito per cui si procede e se l'imprenditore omette la dichiarazione o effettua una dichiarazione che non convince il creditore procedente, quest'ultimo può chiedere all'ufficiale giudiziario, con richiesta formale e accollandosi le relative spese, di procedere ad un'indagine sulle scritture contabili.

Nello specifico, il comma 8 dell'art. 492 cod. proc. civ. prevede che l'ufficiale giudiziario nomini un professionista per incaricarlo di esaminare le scritture contabili dell'imprenditore commerciale; qualora il professionista, nell'accedere alle scritture contabili ovunque esse si trovino, incontri difficoltà materiali o resistenze di qualsivoglia natura, può richiedere l'assistenza dell'ufficiale giudiziario che pertanto redige verbale delle operazioni compiute, raccogliendo al momento le dichiarazioni rese dalle parti.

...omissis...

La richiesta di informazioni presso l'anagrafe tributaria e gli altri gestori di banche dati pubbliche.

1. Generalità

È stata istituita, in capo all'Ufficiale giudiziario, la potestà di svolgere indagini presso l'anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche, sia pure – naturalmente – ai limitati fini della ricerca delle cose da pignorare.

Già per questo può sostenersi che l'attività è servente, ma non per questo necessariamente inserita – quasi ne fosse una fase – nel procedimento esecutivo vero e proprio, quanto meno nel caso in cui si ritenga possibile procedervi a prescindere da un previo pignoramento negativo.

I beni che vengono individuati all'esito delle ricerche vanno comunque sottoposti ad un'ulteriore iniziativa esecutiva del creditore, vale a dire vanno assoggettati a nuovo pignoramento: e questo anche perché non è automatica la scelta delle cose da pignorare, né obbligatorio – a ben guardare – per il creditore proseguire con il pignoramento senza potere valutare la stessa utilità di quella prosecuzione con riferimento a quei determinati beni. Ciò significa che, esaurite le prime operazioni, il verbale si conclude con un pignoramento negativo, oppure, se parzialmente positivo ma con il rinvenimento di beni non sufficienti, comunque da depositare nella cancelleria dell'esecuzione mobiliare per l'immediata formazione di un fascicolo relativo a quei beni trovati fino a quel momento.

E' bene precisare che non si tratta comunque di un accesso materiale, ma di una richiesta da rivolgere all'anagrafe o alle altre banche dati pubbliche: si tratta di un atto preliminare all'esecuzione o comunque preparatorio rispetto ad essa e diverso da qualunque forzosa intromissione nel patrimonio dell'esecutato: come tale, esso è non solo inconsueto per l'UNEP, ma probabilmente l'espressione di un ampliamento significativo delle sue attività, orientato nel senso di estenderne la potestà alle attività serventi rispetto alle materiali attività di esecuzione, se non altro come tradizionalmente intese.

Si tratta di un'attività dell'Ufficiale giudiziario che può svolgersi normalmente al di fuori o al di là delle semplici ed ordinarie operazioni di pignoramento, soprattutto (come è verosimile) di pignoramento mobiliare: pertanto, è necessario un separato processo verbale.

Due i presupposti per l'attivazione del procedimento:

a) che non siano stati, dall'Ufficiale giudiziario, individuati beni utilmente pignorabili; oppure, in alternativa:

b) che le cose o i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano manifestamente insufficienti – naturalmente, a giudizio dell'Ufficiale giudiziario procedente – a soddisfare il creditore procedente e gli intervenuti.

L'esercizio di tale potestà pubblica di indagine è poi subordinato all'impulso – e cioè alla formale richiesta – del creditore procedente: è pertanto escluso qualunque potere di iniziativa ufficiosa⁵.

La potestà dell'Ufficiale giudiziario è finalizzata alla ricerca delle cose da pignorare: pertanto, in astratto può sostenersi che essa possa essere anche esercitata non soltanto *prima* del *completamento* delle operazioni in cui il pignoramento si sostanzia, ma anche prima dello stesso inizio di esse.

⁵ E' però venuta meno, rispetto all'originaria innovazione introdotta dalla L. 80/05, la necessità di una specifica e previa autorizzazione di un giudice e, in particolare, del giudice dell'esecuzione.

Occorrerebbe tuttavia che i presupposti fossero comunque accertabili, ad es., fin dal momento del primo tentativo di accesso, con la constatazione di un "uscio chiuso" o di un'inesistenza del domicilio indicato dal creditore e verificato dallo stesso Ufficiale giudiziario come corrispondente a quello del debitore. Vi è da precisare che però la normativa secondaria pare escludere una simile opportunità, richiedendo in ogni caso almeno l'esibizione di verbali di pignoramento negativi⁶.

Sulla necessità di avvertire il debitore dell'inizio dell'attività di accertamento, che si pone in luce in considerazione della mera eventualità di tale sub-procedimento, c'è da discutere: in difetto di una normativa espressa, considerato comunque che il debitore conosce o deve conoscere la possibilità di un tale sviluppo della procedura per l'ipotesi di infruttuosità od inutilità del pignoramento, quest'ultimo certamente a lui noto o conoscibile a seguito del precetto e delle precedenti attività dell'Ufficiale giudiziario, non pare possibile imporre un onere di comunicazione o di preavviso.

Sulla nozione di banca dati pubblica la normativa secondaria interviene espressamente, con un intervento di indubbia valenza pratica, se non altro a fini esemplificativi: è sufficiente quindi rinviare ad esso, come riportato in premessa.

2. Contenuto ed oggetto della richiesta all'Ufficiale giudiziario

Nonostante non sia espressamente previsto alcunché al riguardo, per il carattere particolarmente invasivo dell'attività da compiersi è indispensabile che l'istanza del creditore, rivolta all'Ufficiale giudiziario, contenga la menzione di tutti gli elementi necessari, di cui al punto successivo, ma anche di quelli appena indicati come presupposti.

E' impossibile prescindere, quindi, da un atto scritto formato – o quanto meno firmato – dal creditore e, poi, di altro atto scritto formato dall'Ufficiale giudiziario. Entrambi – o comunque il secondo – devono essere assistiti da rigorosi requisiti formali ed in particolare contenere:

- l'analitica indicazione delle generalità di ognuno dei soggetti debitori: pertanto, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio – se noti – e, verosimilmente, i dati fiscali salienti, quali il codice fiscale o la P.IVA, se necessaria o se diversa;
- l'analitica indicazione delle generalità dei creditori richiedenti: in tal caso, probabilmente, i dati fiscali salienti potranno omettersi, se ricavabili da quelli già forniti.

Quanto alle cose oggetto della richiesta, poiché la norma non distingue, non è possibile escludere:

- gli immobili, con la conseguenza dell'accesso diretto, per il tramite dell'Ufficiale giudiziario, ai Servizi di Pubblicità Immobiliari delle Agenzie del Territorio (già Conservatorie dei Registri Immobiliari); questo, naturalmente, non dovrebbe introdurre novità sul regime delle spese relative al rilascio delle certificazioni (che restano quindi a carico del richiedente, che deve pure anticiparle), ma – a tutto concedere – solo in ordine alla introduzione di un intermediario qualificato nella loro richiesta;
- i crediti, ove riportati in banche dati pubbliche e da queste identificabili nella loro esistenza ed entità e con le generalità del *debitor debitoris*;

⁶ Circolare n. 6/381/035/CA del 14.3.07 del Ministero della Giustizia, cit. in premessa normativa.

- i beni mobili iscritti in pubblici registri, per i quali si prospetta la stessa possibilità esaminata per gli immobili.

Secondo la normativa secondaria⁷, è indispensabile che il creditore esibisca il titolo esecutivo. E tuttavia:

- o la fase dell'accesso alle banche dati si inserisce come sviluppo di un pignoramento già avviato: e allora dovrebbe bastare l'esibizione o la produzione del titolo esecutivo (e del precetto, secondo la migliore opinione) avvenuta al momento dell'attivazione della procedura con la richiesta di pignoramento rivolta all'ufficiale giudiziario precedente;
- oppure la stessa fase ne prescinde, nei limiti in cui questo possa avvenire: ma anche in tal caso l'esistenza del titolo si ricava in modo abbastanza agevole dal verbale negativo o parzialmente negativo, la cui produzione è presupposto necessario della richiesta all'ufficiale giudiziario.

1.3. Protezione dei dati personali

Le perplessità sulla pesante interferenza della nuova potestà con la normativa in tema di protezione dei dati personali possono poi essere superate: in linea di principio, può infatti osservarsi che quest'ultima non si applica – a meno di specifiche disposizioni, che qui non ricorrono – agli accessi per fini di giustizia⁸. Orbene, nel caso di specie, la funzionalizzazione dell'accesso alla stessa eseguibilità di un pignoramento impedisce di configurare il primo come una unilaterale ed indebita intrusione nei dati personali per assurgere appunto ad una evidente finalità di giustizia, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività pubblicistica, messa in atto dall'ordinamento attraverso il complesso delle sue articolazioni giurisdizionali, per garantire al creditore il soddisfacimento del suo credito. Del resto, qualunque attività dell'ufficiale giudiziario consiste nella condotta materiale di ciò che a qualsiasi altro soggetto sarebbe precluso o vietato dalla legge penale: violazione di domicilio, appropriazione, danneggiamento, etc. etc.; e, com'è noto, sta proprio nella necessità che

⁷ Circolare n. 6/381/035/CA del 14.3.07 del Ministero della Giustizia, cit. in premessa normativa.

⁸ Per l'art. 7 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tuttavia, la stessa fonte normativa, all'art. 8, esclude da tale tutela, alla lettera g) del co. 2, i trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia.

Si riportano poi le norme del detto codice relative al trattamento per ragioni di giustizia.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

l'ordinamento riaffermi con i caratteri della effettività l'autorità della legge, come consacrata nel titolo esecutivo, che atti di formale violenza su cose – e talvolta su persone – siano non solo giustificati, ma necessari. E' certamente delicato, tuttavia, il discorso della qualificazione delle persone, benché investite di pubblici poteri, abilitati a tali accessi nonché della tracciabilità dei medesimi. Gli accordi con SIATEL o per gli altri accessi prevedono l'abilitazione di singoli o plurimi funzionari degli Uffici NEP, ma questo attiene soltanto alle modalità di accesso e non garantisce né i privati, né gli stessi ufficiali giudiziari. Deve ritenersi necessario, in difetto o in attesa di specifiche disposizioni regolamentari, istituire un registro e redigere un verbale delle operazioni di accesso: il primo potrebbe essere anche non formale, in quanto obiettivamente non previsto, ma ad uso interno e con le stesse garanzie formali previste per gli atti pubblici, tenuto comunque in modo tale da consentire di risalire in ogni momento all'identità degli interroganti ed al contenuto – ed alle risposte – delle interrogazioni. Un simile accorgimento potrebbe prevenire gravi abusi e, comunque, avrebbe il non disprezzabile effetto di una ulteriore responsabilizzazione degli interroganti e, per quanto solo indirettamente, dei richiedenti.

4. I presupposti della richiesta

È in considerazione della valenza invasiva dell'altrui riservatezza che va propugnata la necessità di una attenta considerazione dei presupposti per l'esercizio della potestà dell'Ufficiale giudiziario.

Pure in difetto di esplicite previsioni normative, infatti, sia i principi generali in materia di diritto amministrativo che l'esigenza del temperamento delle opposte esigenze – quella del creditore al soddisfacimento del suo credito e quella del debitore alla protezione del suo patrimonio da intrusioni indebite – esigono un sia pur minimo e formale controllo da parte dell'Ufficiale giudiziario. Per non vedersi opporre un legittimo rifiuto da parte dell'Ufficiale giudiziario richiesto, è allora necessario che il creditore fornisca gli elementi materiali sulla prova dei presupposti dell'avvio delle ricerche; ma, ancora, stavolta al fine di evitare la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ., è opportuno che egli dia giustificazione della sua richiesta, allegando – anche spontaneamente e comunque all'Ufficiale giudiziario che glielo richiedesse – o documentando – in caso di contestazione o, anche in questo caso, all'Ufficiale giudiziario che motivatamente glielo richieda – l'impossibilità o almeno la notevole difficoltà – se del caso, anche in rapporto all'urgenza o ad altre peculiarità della fattispecie concreta – di reperire quelle notizie con la semplice iniziativa privata del creditore. Non pare però possibile che l'Ufficiale possa rifiutarsi di procedere soltanto evidenziando che il creditore potrebbe procurarsi facilmente le notizie da solo: ove lo facesse, è probabile che egli si esporrebbe a responsabilità per rifiuto di atti di ufficio.

La competenza territoriale dell'Ufficiale giudiziario deve poi identificarsi con quella del luogo dove le prime operazioni di pignoramento sono state invano o non proficuamente completate, configurandosi la fase dell'accesso come una fase del pignoramento stesso.

Nessun problema sorge nel caso in cui l'accesso è chiesto a pignoramento già avviato: infatti, in tale circostanza un Ufficiale giudiziario competente c'è già o comunque è già immediatamente identificabile con certezza.

Qualche problema applicativo può obiettivamente porsi, ad esempio nel caso in cui le cose da ricercare siano ipotizzate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficiale giudiziario già adito o comunque in astratto ipotizzabile come competente (oppure, anche al di fuori di tale ambito, oppure in ambiti di competenza di più ufficiali giudiziari):

- da un lato si potrebbe ritenere non eludibile la competenza dell'Ufficiale giudiziario che sarebbe competente per territorio in ordine all'esecuzione sui beni nel luogo ove essi sono prefigurati o attesi all'esito delle ricerche: tanto comporta l'effetto positivo di evitare di radicare improprie competenze, magari scelte dal creditore in ragione della maggiore facilità di attivazione della procedura di accesso da parte di uno o di altro UNEP, quand'anche non abbia alcun contatto con le cose da sottoporre ad eventuale esecuzioni; al tempo stesso, peraltro, non può, anche con un creditore di buona fede, escludersi un ambito veramente esplorativo delle ricerche, con esclusione quindi della possibilità di ipotizzare o prefigurare da prima del loro espletamento il luogo in cui esse potrebbero dare un esito positivo;

- d'altro lato, per rendere effettiva ed efficace la riforma ed evitare di costringere il creditore a rivolgersi agli ufficiali giudiziari di tutta la Repubblica o di buona parte di essa, si potrebbe ipotizzare il radicamento in capo all'Ufficiale giudiziario della prima esecuzione intrapresa un potere generale di ricerca (impregiudicata poi, naturalmente, la necessità di dare corso, una volta trovate le cose da pignorare, a separate procedure nel rispetto, ciascuna, delle competenze territoriali dei diversi ufficiali giudiziari e poi dei differenti giudici dell'esecuzione); ed in favore di tale soluzione milita la considerazione che le attività in cui si sostanzia l'accesso possono svolgersi interamente nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ufficiale investito dell'esecuzione. Questa seconda interpretazione va preferita come quella più in linea con lo spirito della riforma del 2005/06.

5. Modalità concrete di accesso

In particolare è prevista la possibilità di accedere all'anagrafe tributaria.

È intervenuto uno specifico accordo o protocollo aggiuntivo con l'Agenzia delle Entrate, se del caso per il tramite della Direzione Generale dei Servizi

Informativi Automatizzati, per estendere l'accesso all'anagrafe tributaria anche

agli Uffici NEP: esisteva, infatti, già da tempo lo specifico "Accordo di servizio per l'accesso degli uffici giudiziari all'anagrafe tributaria tramite il sistema

SIATEL", firmato a Roma il 20.12.04 tra l'Agenzia delle Entrate e la DGSIA

(come integrato dal successivo atto del 30.5.05). Al riguardo, è ben vero che

esso non prevede (e non avrebbe potuto prevedere, trattandosi di

un'innovazione legislativa successiva), tra le finalità per le quali il detto

accesso è consentito (art. 3), la ricerca delle cose da pignorare in danno di

soggetti debitori, né, tra i soggetti ammessi, gli Ufficiali giudiziari: ma la vista

estensione dell'accordo in riferimento alla modifica normativa consente di

superare qualunque perplessità e di ritenere senz'altro ampliati sia il novero

delle finalità perseguibili, sia quello dei soggetti abilitati.

Né va dimenticato che la ricerca da parte dell'Ufficiale giudiziario deve avere ad

oggetto le cose da pignorare: non potrà pertanto essere richiesto il dato

complessivo del reddito del debitore, né altri dati generali ad esso relativi, ma

soltanto le singole componenti del suo reddito, dalle quali ricavare poi la

sussistenza di particolari tipi di rapporti (dalla denuncia di redditi da lavoro

dipendente potrebbe desumersi un rapporto di impiego; dalla denuncia di redditi da terreni o fabbricati si potrebbe proseguire la ricerca presso le Conservatorie; etc. etc.).

Inoltre, potrà essere richiesta indicazione degli atti del registro relativi ad acquisti di beni immobili, mobili registrati e diversamente suscettibili di successivo pignoramento. E la normativa vede un progressivo ampliamento della natura e della qualità dei dati suscettibili di trasmissione obbligatoria alla detta anagrafe, ad esempio essendo stata di recente introdotta la necessità di comunicare ad essa anche le informazioni sugli indennizzi assicurativi in concreto corrisposti.

Al tempo stesso, se per la strutturazione dell'accesso è impossibile scindere i dati suscettibili di richiesta dagli altri (cioè, se sono forniti indifferenziatamente gli uni e gli altri), sarà ancora più importante, per l'Ufficio NEP, rilasciare le informazioni richieste omettendo assolutamente di indicare i dati che legittimamente non sono conoscibili dal creditore.

Naturalmente, in carenza di possibilità di un accesso diretto per via telematica, nulla vieta una richiesta scritta per così dire tradizionale, benché essa comporti indubbiamente una cospicua diminuzione di efficacia.

La problematica potrà arricchirsi, con ogni verosimiglianza, alla stregua degli interventi del Garante per la Protezione dei Dati Personali, già pronunciatosi con suo provvedimento del 25.5.05 in materia di accertamenti fiscali e tributari, raccomandando cautele e soprattutto la proporzione tra gli accessi ai dati e le finalità per cui essi sono effettuati: anche se, per come detto, gli interventi per fini di giustizia potrebbero verosimilmente ritenersi sottratti, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali in materia, alla specifica disciplina del relativo codice.

Quanto alle altre banche dati pubbliche⁹, pare inevitabile che esse siano specificamente indicate nella richiesta del creditore, non essendo possibile, in una procedura dominata comunque dall'impulso del creditore, una ufficiosa individuazione, da parte dell'Ufficiale giudiziario, dei soggetti destinatari delle richieste di informazioni: cosa che equivarrebbe a dotare l'Ufficiale giudiziario di autentici poteri ufficiosi di indagine. Ancora, l'accesso alle banche dati pubbliche deve avere luogo con i mezzi tradizionali (richiesta scritta, ma anche a mezzo fax) o con gli altri che fossero concordati tra il Ministero della Giustizia – od anche i singoli UNEP – ed i soggetti gestori di quelle, comunque in grado di garantire efficienza e funzionalità al servizio.

In difetto, poi, di specifica previsione e non apparendo – se non altro, allo stato – strutturata come banca dati secondo quanto indicato dalla normativa sulla tutela della riservatezza, la c.d. anagrafe dei conti correnti potrebbe ritenersi esclusa dalla possibilità concreta di accesso da parte dell'Ufficiale giudiziario¹⁰.

6. La determinazione dei compensi

La normativa secondaria intervenuta nel 2007 – e riportata nella premessa normativa – interpreta la normativa primaria nel senso che, riguardo all'attività di accesso all'Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, l'intento

⁹ Mette conto ricordare che la Corte di Cassazione, sia pure al diverso fine di estendere la tutela del singolo individuo, ha ritenuto estensibili le garanzie della normativa sulla tutela della riservatezza a tutti i dati che, a prescindere dalla loro strutturazione in archivio, comunque identificano la persona: Cass. 30.6.01 n. 8889.

¹⁰ Prevista dall'art. 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successivamente regolamentata dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.

del legislatore debba intendersi nel senso di non voler riconoscere, all'ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l'espletamento della stessa. Da tale conclusione si fa discendere la necessità di limitare il compenso al solo riconoscimento del "diritto unico" di cui all'art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 215), previsto anche per "ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto", voce retributiva alla quale si aggiunge l'indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c'è stato accesso in loco presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche.

Di tanto va dato atto, salva naturalmente la libertà dei responsabili degli uffici NEP e di quelli giudiziari preposti alla loro sorveglianza, di interpretare diversamente la normativa esistente, sotto la loro personale responsabilità. Diverse del resto erano state le opzioni interpretative di alcuni uffici giudiziari, tra cui la Corte di Appello di Napoli, che (con nota n. 25173 del 24.10.06 prot. gen. - Uff. personale UNEP) aveva ritenuto praticabile l'applicazione della tariffa notarile, di cui al D.M. 27.11.01, pubbl. in G.U. 17.12.01 n. 292, in considerazione della natura stragiudiziale dell'attività di indagine patrimoniale ed in analogia con quanto già disposto dal Ministero della Giustizia per i compensi per atti di offerta reale e deposito ex artt. 1209 ss. cod. civ. con sua nota n. 6/1437/03-1 CA Ufficio VI del 14.10.05. Ancora, ma forse con minor rigore interpretativo per la non assimilabilità immediata dell'attività dell'Ufficiale giudiziario a quella del libero professionista avvocato, la stessa natura stragiudiziale aveva indotto altri uffici giudicanti a ritenere applicabile la tariffa forense (come ad esempio la Sezione distaccata di Cassano d'Adda del Tribunale di Milano, con sua nota del 13.7.06).

7. Le operazioni finali della fase di accesso alle banche dati

Va preliminarmente notato che l'assenza di una previsione normativa di sospensione *ex lege* del termine di efficacia del precetto suggerisce di rispettarlo e di curare che, per quanto possibile, la risposta sia fornita al creditore entro quest'ultimo.

Peraltro, poiché la perenzione travolgerebbe la validità del pignoramento, essa non dovrebbe estendersi alle attività di ricerca in senso stretto, le quali sarebbero pienamente legittime anche se eseguite - in tutto o in parte - al di là dello scadere di tale termine: esse, infatti, sono preliminari all'esecuzione e non possono qualificarsi come una fase di esse, in quanto il processo esecutivo inizierà soltanto con la materiale aggressione - con successivo pignoramento - dei beni *una volta che siano stati individuati, comunicati al creditore e da quest'ultimo assoggettati ad una nuova iniziativa esecutiva*. Naturalmente, l'intervenuta perenzione colpirebbe le attività esecutive in senso stretto che, sulla base delle risposte fornite dall'Ufficiale giudiziario, il creditore intendesse porre in essere dopo i novanta giorni dal precetto stesso.

Ciò posto, si consideri dapprima l'ipotesi in cui non vi siano risposte alle richieste di accesso eseguite in forma diversa da quella telematica.

In questa ipotesi, non sussistendo una previsione di legge sui termini per l'estrinsecazione della fase di richiesta di indagini, può ritenersi che l'Ufficiale giudiziario debba comunque rispondere negativamente al creditore istante entro il tempo ragionevolmente necessario alla Banca Dati interpellata per rispondere, ma comunque, neppure sussistendo una sospensione *ex lege* del termine di efficacia del precetto, entro quest'ultimo. Per riattivare la fase

stessa, occorrerà che il creditore tenti nuovamente il pignoramento – se del caso, rinnovando anche il precetto – e riformuli la sua richiesta di indagini. Né sarà illegittima una risposta fornita oltre i detti termini, se ricevuta dall'Ufficio NEP in tempi successivi, purché "girata" al creditore istante immediatamente. Si consideri adesso l'ipotesi in cui, all'esito delle indagini, vi siano risposte delle Banche Dati, acquisite o in via telematica o in via tradizionale.

La fase successiva all'effettuazione dell'accesso non è regolata dalla norma vigente: e tanto consente alla normazione secondaria di intervenire sul punto per statuire che, una volta acquisite le informazioni patrimoniali a seguito di tale accesso, la comunicazione dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato, aumentato della metà.

Benché sia evidente l'intento di tale disposizione, di limitare l'effetto invasivo degli accessi, tale norma secondaria è priva del benché minimo supporto letterale e dà luogo ad una grande discrezionalità in capo all'Ufficiale giudiziario che presuppone una sua eccezionale responsabilizzazione.

È ben vero che l'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento mobiliare, si arresta (art. 517, co. 1, cod. proc. civ.) quando il presumibile valore di realizzo delle cose pignorate raggiunga l'entità del credito precettato aumentato della metà: ma tanto attiene alla limitazione dell'attività esecutiva in senso stretto messa in opera dall'ufficiale giudiziario, di quell'attività con la quale cioè i singoli cespiti del patrimonio del debitore vengono concretamente assoggettati all'esecuzione e colpiti, con la loro descrizione, dal vincolo derivante dal pignoramento.

Nel caso in esame, al contrario, si è in presenza di un'attività preparatoria di quella del pignoramento, di acquisizione di elementi di conoscenza sulla composizione del patrimonio del debitore e sull'identità dei singoli cespiti suscettibili di essere utilmente e soprattutto proficuamente assoggettati a *nuove* e *successive* attività esecutive, a seguito di un *rinnovato* impulso del creditore procedente.

Un simile limite può quindi operare, siccome desunto in via analogica, soltanto in una prima fase della comunicazione delle risposte, ma non potrebbe, in difetto di espresso fondamento normativo, limitare il diritto del creditore ad acquisire informazioni compiute sulla struttura e sulla composizione del patrimonio del suo debitore, onde consentirgli di scegliere come procedere *in executivis*.

Per contemperare le esigenze dei soggetti del processo, allora, si potrebbe ipotizzare questo scenario:

- se le risposte indicano beni di un valore di presumibile realizzo complessivamente inferiore almeno all'importo del credito precettato (e di quelli dei creditori intervenuti, se noti o se la procedura è stata riattivata a seguito proprio degli interventi), saranno comunicate integralmente;
- se le risposte indicano beni di un valore di presumibile realizzo superiore all'importo del credito precettato e di quelli dei creditori intervenuti:
 - prima di tutto, i beni e i crediti saranno ordinati in ordine decrescente di maggior presumibile facilità di realizzo, valutata dall'Ufficiale giudiziario procedente;
 - successivamente, le risposte andranno comunicate in un primo momento fino a che, secondo detto ordine, i beni e i crediti in esse contenuti

raggiungano un coacervo almeno pari all'importo suddetto, maggiorato della metà;

-- ove però il creditore, nell'immediatezza di tale comunicazione, richieda per iscritto la comunicazione delle risposte nella loro interezza, adducendo ed apparendo plausibile l'improbabilità della facile realizzazione delle cose e dei crediti già indicati, nulla potrebbe esimere l'Ufficiale giudiziario dall'obbligo di una comunicazione di tutte le altre risposte.

In tutti i casi e per quanto detto in apertura, gli atti – tra cui il verbale di tutte le operazioni eseguite – andranno trattenuti in originale presso l'Ufficio NEP (con l'aggiunta della copia della risposta fornita al creditore), non trattandosi di attività di esecuzione in senso proprio, ma appunto soltanto preparatorie o serventi rispetto a queste altre: e servendo al creditore, per intraprendere – dandovi impulso nelle forme ordinarie – le singole azioni esecutive ritenute necessarie, solo la risposta dell'Ufficiale giudiziario.

8. L'assistenza della forza pubblica

Si tratta della riaffermazione di un principio già presente nell'ordinamento: anche nel processo civile, in via generale, il giudice può sempre disporre della forza pubblica, ai sensi dell'art. 68 c.p.c.; ma, quanto allo specifico settore delle esecuzioni, la stessa formula esecutiva – che è il fondamento del titolo esecutivo e quindi dell'espletamento della potestà giurisdizionale esecutiva – prevede, nel suo tenore letterale, l'ordine proprio alla forza pubblica di concorrere, quando ne siano legalmente richiesti, alla messa in esecuzione del titolo.

Del resto, il principio è già stato consacrato per alcune forme di pignoramento: si pensi all'art. 513, co. 2, c.p.c., in materia di pignoramento mobiliare; anche in tema di esecuzione per rilascio è indubbia la possibilità di conseguire la forza pubblica, tanto che proprio sulla regolamentazione di questa concessione si è basata, per oltre quindici anni, la graduazione c.d. prefettizia degli sfratti.

Non molto perspicuo è il condizionamento della facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica alla valutazione di necessità da parte dell'Ufficiale giudiziario: poiché la potestà di disporre è originaria, è probabile che la specificazione normativa voglia comportare "soltanto" che quest'ultimo deve espressamente – benché anche solo sommariamente – indicare le ragioni della necessità ed i motivi per i quali non può diversamente procedere.

La riaffermazione di un siffatto principio nel comma in cui si regolamentano le richieste da rivolgere all'anagrafe tributaria ed alle banche dati può significare soltanto che l'Ufficiale giudiziario può avvalersi della forza pubblica anche per vincere le resistenze frappostegli in questa fase procedimentale: con la quale cosa si dovrebbe forse ipotizzare un accesso sui luoghi per il caso che alla richiesta scritta non sia data risposta e, quindi, una forma di coercizione della richiesta stessa.

Il riferimento alla forza pubblica induce a ritenere la funzionalizzazione del suo intervento al superamento delle difficoltà materiali e non anche al compimento di altri atti dell'ufficio; va escluso quindi anche per questo verso che l'Ufficiale giudiziario abbia poteri di indagine attraverso le articolazioni della polizia giudiziaria o di delega a quest'ultima.

Ad ogni buon conto, la richiesta di forza pubblica va operata per iscritto alla competente autorità, con l'indicazione analitica delle attività materiali a supporto delle quali essa viene invocata. La copia della richiesta stessa va

acclusa al fascicolo o al verbale delle operazioni di accesso ed allegata in ulteriore copia alla risposta che, al termine, sia rilasciata al creditore istante.

9. Comparazione con il diritto processuale francese

L'istituto dell'accesso alle banche dati si può comparare in modo sufficientemente calzante con la ricerca di informazioni prevista dalla procedura civile francese, nella quale però, a sottolineare la delicatezza delle operazioni e la loro stretta connessione con un generale diritto alla riservatezza anche in capo al debitore, il compito di indagare spetta pur sempre al pubblico ministero e non a quella figura professionale che per molti versi – ma anche, è bene ricordarlo, con sensibili differenze – costituisce in quell'ordinamento la figura maggiormente assimilabile al nostro Ufficiale giudiziario e cioè allo "huissier de justice".

L'elaborazione degli interpreti d'Oltralpe ha affrontato diverse problematiche, variamente risolte, sui seguenti punti controversi:

- la verifica della condizione dell'azione esecutiva e cioè il controllo formale sull'esistenza di un titolo dotato di forza esecutiva specifica;
- la necessità di configurare, quale presupposto delle ricerche, una difficoltà nell'individuazione del debitore e/o dei suoi beni utilmente aggredibili, che integrino una incolpevole infruttuosità nelle ricerche operate dal soggetto interessato all'esecuzione;
- l'adozione di specifiche formalità: quanto alla forma della richiesta (che Oltralpe è fatta dallo "huissier" al pubblico ministero) ed al suo costo; quanto al contenuto (generalità di creditore e debitore) ed all'indicazione dei motivi per i quali essa è avanzata;
- l'ampiezza dei poteri del pubblico ministero nel trattamento della richiesta;
- le modalità di esecuzione e coinvolgimento di terzi ausiliari;
- l'esonero dal segreto professionale;
- le modalità di risposta;
- la possibilità di rispondervi negativamente, con ingiunzione allo "huissier" di procedere in via autonoma ad altre ricerche (e salva la possibilità di ripresentare l'istanza);
- l'accesso alle informazioni, il loro trattamento e la loro trasmissione;
- le conseguenze, in termini di responsabilità, per l'omissione o l'infruttuosità delle ricerche.

All'esito di un ampio dibattito e di tredici anni di sperimentazione dell'innovazione, in Francia il bilancio è positivo, per la parità di trattamento – e quindi di tutela – assicurata a tutti i debitori e, al tempo stesso, per la parità di opportunità – a carico dello Stato – concessa a tutti i creditori. Pur senza uno studio statistico ufficiale, nel primo triennio di applicazione le richieste al pubblico ministero sono risultate fruttuose per i creditori istanti in percentuali altissime, spesso superiori al 90%; ciononostante, si registrano spinte ad un'ulteriore semplificazione, come la comunicazione diretta delle informazioni o l'accesso diretto da parte degli "huissiers". E viene anche auspicata l'eliminazione del controllo preventivo sotto forma di autorizzazione o di intervento da parte di un magistrato, se non altro quando i soggetti destinatari

delle richieste di informazioni sono pubblici: ad esso potendosi sostituire un controllo successivo e facoltativo, ad impulso di chi vi abbia interesse¹¹. È peraltro il caso di osservare come l'ambito delle indagini previste in favore del creditore procedente in Francia è assai meno ampio di quello introdotto in Italia, riguardando in buona parte informazioni che in Italia sarebbero reperibili mediante indifferenziato accesso agli uffici di anagrafe e solo riguardando l'aspetto – peraltro importantissimo – dell'individuazione degli Istituti presso i quali sono aperti conti a nome del debitore. Inoltre, il Pubblico Ministero ha la potestà discrezionale, del cui esercizio peraltro non ha l'obbligo di fornire formale giustificazione, di non dare corso alla richiesta; ed anzi può interagire con il richiedente, ingiungendo all'Ufficiale giudiziario di procedere alle ricerche ulteriori o alle constatazioni materiali che gli paiono necessarie.

E' quindi un istituto assai simile, ma dall'ambito e dai contorni oggettivamente differenti.

Qui di seguito si riporta il testo della normativa francese, raffrontato con una traduzione libera.

<p>L. 91-650, 9 juillet 1991 Chapitre III - Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée section I - La recherche des informations art. 39 Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. À l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.</p> <p>art. 40 Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n. 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'état, des régions, des départements et des communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouvert au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre</p>	<p>Legge 9 luglio 1991 n. 950 Capitolo III – disposizioni specifiche delle misure di esecuzione forzata Sezione I – la ricerca delle informazioni Art. 39 Salva l'applicazione dell'art. 51, a domanda dell'Ufficiale giudiziario¹² incaricato della esecuzione, portatore di un titolo esecutivo e sulla base di un'attestazione certificata veritiera dell'infruttuosità delle ricerche che egli ha tentato per l'esecuzione, il procuratore della Repubblica intraprende le misure necessarie per conoscere l'indirizzo degli organismi presso i quali sia aperto un conto a nome del debitore, nonché l'indirizzo del debitore e del suo datore di lavoro, esclusa qualsiasi altra informazione. Allo spirare di un termine fissato con decreto del Consiglio di Stato, l'assenza di risposta del procuratore della Repubblica equivale a richiesta infruttuosa.</p> <p>Art. 40 Per l'applicazione dell'articolo precedente e salva l'applicazione dell'art. 6 della L. 7.6.51 n. 711 sull'obbligo, il coordinamento ed il segreto in materia di statistiche, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, dei Dipartimenti e dei Comuni, gli enti od organismi di ogni natura sottoposti al controllo dell'autorità amministrativa devono comunicare al pubblico ministero le informazioni menzionate all'art. 39 che essi detengono, senza potere opporre il segreto professionale. Il procuratore della Repubblica può domandare agli enti abilitati dalla legge a tenere conti di deposito se uno o più conti, conti congiunti o fusi sono aperti al nome del debitore, nonché il o i luoghi dove sono tenuti il o i conti, esclusa qualsiasi altra informazione.</p>
--	---

¹¹ GUINCHARD – MOUSSA, *Droit et pratique des voies d'exécution (Daloz Action)*, Daloz éd., France, 2004, titre 24, pp. 182 e ss., spec. 219.

¹² L'equiparazione tra huissier de justice e Ufficiale giudiziario viene operata soltanto per comodità di traduzione; si ricordi l'estrema difficoltà di un parallelo tra le due figure.

<p>renseignement.</p> <p>art. 41 Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives. Toute violation de ces dispositions est passible des "peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du Code pénal" (mod., L. n. 92-1366, 16 déc. 1992, art. 318-II), sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.</p> <p>art. 51 (section IV - la saisie-vente) La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Pour les créances de cette nature, le commandement précédent la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40.</p> <p>art. R 54. (Décret n. 92-755 du 31 juillet 1992) L'huissier de justice saisit par requête le procureur de la République aux fins de procéder aux diligences mentionnées à l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991. La requête précise les diligences sollicitées. Le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice et la copie du titre exécutoire sont joints à la requête. Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête mentionnée au premier alinéa, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires. A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.</p>	<p>Art. 41 Le informazioni ottenute non possono essere utilizzati che nella sola misura necessaria alla esecuzione del o dei titoli per i quali sono state domandate. Non possono, in alcun caso, essere comunicati a terzi, né fare oggetto di un fascicolo di informazioni nominative. Ogni violazione di queste disposizioni è passibile delle pene stabilite per il delitto previsto dall'art. 226-21 del codice penale (modificato con L. 16.12.92 n. 1366, art. 318-II), senza pregiudizio, ove ne sia il caso, delle azioni disciplinari e di condanna al risarcimento del danno.</p> <p>Art. 51 (sezione IV – il pignoramento¹³) Il pignoramento in un locale adibito ad abitazione del debitore, allorché tenda al recupero di un credito diverso da quelli alimentari, inferiore ad una sorta fissata con decreto, non può essere praticato, salvo autorizzazione del giudice dell'esecuzione data su ricorso, se non quando il recupero non è possibile con pignoramento di conti di deposito o di remunerazione di lavoro. Per i crediti di questa natura, il precetto che precede il pignoramento dovrà contenere ingiunzione al debitore di comunicare il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro e le coordinate dei suoi conti bancari o uno solo di questi due elementi. Se non è data risposta dal debitore, il procuratore della Repubblica può essere adito, conformemente alle disposizioni degli artt. 39 e 40.</p> <p>Art. R 54 del Decreto 31.7.92 n. 755 L'Ufficiale giudiziario si rivolge con ricorso al procuratore della Repubblica al fine di procedere alle misure menzionate all'art. 39 della L. 9.7.91. Il ricorso precisa le misure richieste. L'attestazione certificata veritiera della infruttuosità delle ricerche svolte dall'Ufficiale giudiziario e la copia del titolo esecutivo sono allegati al ricorso. Decorsi tre mesi a far tempo del ricorso di cui al primo comma, l'assenza di risposta del procuratore della Repubblica equivale a richiesta infruttuosa. Alla stregua dei documenti prodotti, il procuratore della Repubblica può anche non dar seguito alla richiesta ed ingiungere all'Ufficiale giudiziario di procedere alle ricerche ulteriori o alle constatazioni materiali che gli paiono necessarie. All'esito di dette ricerche ulteriori, può essere presentato un nuovo ricorso.</p>
--	---

Tale comparazione consente una notazione conclusiva: se in Francia indagini della portata tutto sommato assai modesta come quella appena esaminata sono affidate persino ad un organo giurisdizionale neppure imparziale, quale il Pubblico Ministero, mentre in Italia potestà di indagine ed accertamento di ben

¹³ Anche in questo caso l'equiparazione dell'istituto è soltanto tendenziale ed operata per comodità di traduzione.

altra estensione sono affidate all'Ufficiale giudiziario, il riformatore del 2005/06 ha evidentemente compiuto un atto di grande fiducia in una figura di Ufficiale giudiziario nuova e moderna, dalla professionalità consapevole ed ampliata, necessariamente imparziale e per questo in grado di offrire garanzie alle parti nella delicatissima fase preliminare e preparatoria dell'esecuzione. C'è da auspicare allora che anche la categoria degli Ufficiali giudiziari, la persistenza della cui modernità da più parti si mette ormai apertamente in dubbio, possa cogliere l'occasione per dimostrare, interpretando ed applicando la riforma in modo che il processo possa recuperare una sia pur minimale efficienza, quale ruolo importante essi possano ancora giocare per l'effettività della risposta alla sempre più crescente domanda di giustizia anche in questo Paese.

APPENDICE - Gli accertamenti sul patrimonio del debitore imprenditore

1. Generalità e presupposti

Ancora più innovativa e penetrante, perché disciplina autentiche indagini sul patrimonio del debitore, è la normativa in caso di pignoramento contro un debitore che sia anche imprenditore commerciale.

Come già accennato, cambia radicalmente il ruolo del debitore nel processo esecutivo, a partire dal suo momento iniziale e cioè dal pignoramento: si abbandona la vecchia impostazione per la quale il debitore poteva limitarsi a subire il processo esecutivo, opponendo il silenzio o la resistenza passiva e lasciando al creditore ogni rischio nella ricerca dei beni da pignorare.

Come già accade in altri ordinamenti occidentali, il debitore è ora coinvolto in un ruolo costruttivo, sollecitato ad adoperarsi per limitare i danni che il suo inadempimento sta procurando ai creditori.

Devono ricorrere i medesimi presupposti del comma precedente, cioè:

a) che non siano stati, dall'Ufficiale giudiziario, individuati beni utilmente pignorabili; oppure, in alternativa:

b) che le cose o i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano manifestamente insufficienti – naturalmente, a giudizio dell'Ufficiale giudiziario procedente – a soddisfare il creditore procedente e gli intervenuti.

2. L'invito al debitore e la nomina dell'accertatore

In queste ipotesi, il creditore ha la facoltà di rivolgere all'Ufficiale giudiziario procedente l'istanza di cui al comma ottavo dell'art. 492 cod. proc. civ.: così, a seguito di detta specifica istanza del procedente, l'Ufficiale giudiziario invita il debitore imprenditore ad indicare dove si trovano le scritture contabili e, contestualmente ed indefettibilmente, nomina un accertatore.

Di tale invito – comprensivo dell'ipotesi dell'impossibilità di rivolgerlo per assenza (o persistente assenza, se si ritenesse necessario comunque un previo interpello dell'interessato) del debitore – e dell'eventuale risposta da parte dell'interpellato va redatto apposito verbale, con adozione nel medesimo del provvedimento di nomina del professionista accertatore.

Questi è uno dei professionisti che si sono dichiarati disponibili alle deleghe delle operazioni di vendita, cioè notai o avvocati o commercialisti inseriti nell'elenco previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c.; pertanto, detto elenco dovrà essere trasmesso anche agli uffici NEP, se del caso a loro richiesta, oppure sarà onere dei Dirigenti degli stessi uffici di informarsi degli elenchi stessi vuoi presso la Presidenza del Tribunale interessato, vuoi presso il giudice dell'esecuzione territorialmente competente sulla procedura esecutiva alla quale si riferisce l'accertamento, vuoi – in mancanza di tutto ciò – presso le Segreterie dei Consigli degli Ordini professionali interessati.

Solo in caso di assoluta impraticabilità del criterio di individuazione (ad esempio, per l'insussistenza di professionisti che si siano dichiarati disposti ad essere delegati nel circondario di competenza dell'Ufficio NEP procedente), non dovrebbe potersi prescindere, quanto meno, dall'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale competente per territorio.

Neppure sono previste limitazioni alla facoltà di nomina, anche se il principio della rotazione degli incarichi, che vincola (persino) il giudice dell'esecuzione

nel conferimento delle deleghe, dovrebbe agevolmente essere esteso anche all'Ufficiale giudiziario: e comunque appare evidente l'estrema opportunità che, ove possibile, una minimale rotazione sia posta in essere, sia pure, beninteso, nel rispetto della tendenziale libertà di scelta da parte dell'organo che procede alla nomina. Un utile suggerimento potrebbe essere quello di individuare *a priori* un elenco di nominativi di potenziali accertatori, da seguire in rigoroso ordine cronologico o con l'adozione di una specifica – benché anche solo sommaria – motivazione in caso di scostamento dall'ordine (ad esempio, per la eccezionale peculiarità della fattispecie e l'esigenza di peculiari doti o caratteristiche professionali dell'accertatore, quali si ricavano dalla "scheda" che egli ha dovuto presentare in uno alla dichiarazione di disponibilità alla delega).

3. Le attività di accertamento

In qualità di ausiliario del processo esecutivo in senso ampio, l'accertatore, una volta nominato, non ha necessità di proseguire le operazioni in presenza dell'Ufficiale giudiziario che lo ha nominato. Di preferenza, anzi, egli le inizierà e le porterà a termine in assenza di questi: inoltre, non potendo equipararsi una tale attività prodromica o preparatoria a quella esecutiva in senso stretto, il creditore non avrà normalmente diritto ad accompagnare l'accertatore, mentre, naturalmente, il debitore avrà invece il diritto di presenziare a tutte le attività di quest'ultimo, purché non le intralci.

Il compito del professionista accertatore è infatti quello di esaminare le scritture contabili, al fine di desumere dal loro contenuto l'esistenza e l'entità di eventuali altri beni e crediti utilmente pignorabili. Egli documenterà le sue attività mediante un processo verbale, da ritenersi del tutto simile a quello del Consulente Tecnico di Ufficio, potendo qualificarsi applicabili per analogia alle sue operazioni le norme in tema di svolgimento di un tale mezzo istruttorio: e comunque riposando in un principio generale di diritto amministrativo – ed a maggior ragione di diritto processuale – la potestà verbalizzatrice di qualunque pubblico ufficiale.

Se i luoghi di tenuta delle scritture non sono stati indicati dal debitore o comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario (eventualmente dando conto dei motivi per i quali egli operi tale valutazione, visto che le conseguenze comportano un notevole aggravio di spese), il professionista può ottenere informazioni dagli uffici finanziari anche in ordine al luogo dove queste si trovano ed alle modalità con cui sono tenute. In tali ipotesi, l'accertatore svolgerà le sue indagini rivolgendosi a detti uffici con comunicazioni formali o, se per caso vi fosse abilitato, con accessi in via telematica.

Per esaminare le scritture, naturalmente, prima di tutto il professionista non solo può, ma anzi deve accedere ai luoghi dove esse sono tenute: ed egli può farlo, vincendo la resistenza di cose e di persone e se del caso con l'aiuto dell'Ufficiale giudiziario (competente per territorio, se diverso da colui che lo ha nominato). In tali ipotesi ed in difetto di specifica previsione normativa, l'accesso ha luogo con modalità analoghe a quelle del pignoramento presso il debitore, solo questo comportando la regolamentazione delle attività rivolte alla ricerca di cose mobili. L'assistenza dell'Ufficiale giudiziario, rivestendo un carattere servente rispetto all'attività di accesso e di accertamento, non dovrebbe comportare la redazione di un verbale separato anche da parte di

quest'ultimo, ma – a tutto concedere – la sottoscrizione da parte sua dell'unico verbale delle operazioni di accertamento formato dall'accertatore.

E' verosimile escludere l'opponibilità di qualunque segreto, professionale o simile, da parte di chi tiene le scritture, attesa la finalità pubblica dell'indagine commessa al professionista. Tanto consente di ritenere abilitato l'accertatore a porre in essere tutti gli accorgimenti per acquisire le dette informazioni anche contro la volontà degli interessati, ad esempio con accessi telematici diretti, ovvero con la messa in opera di accorgimenti, quali software di accesso o di intrusione (trattandosi di intrusione che però, naturalmente, dovrebbe ad ogni effetto qualificarsi come autorizzata ed anzi imposta dall'ordinamento, con la conseguente efficacia scriminante dell'adempimento di un dovere).

Anche di tali mezzi necessari per vincere la resistenza di chicchessia deve farsi espressa menzione nel processo verbale redatto dall'accertatore, che curerà di riportarvi anche le dichiarazioni degli interessati.

4. La conclusione delle attività dell'accertatore

I risultati degli accertamenti, con l'indicazione dei beni e dei crediti ulteriormente pignorabili per il soddisfacimento del precedente e degli intervenuti sono trasmessi dal professionista con una relazione al creditore e all'Ufficiale giudiziario. Nulla esime il professionista accertatore, che è pur sempre un pubblico ufficiale, dal fare rapporto al Procuratore della Repubblica – ai sensi dell'art. 331 co. 4 c.p.p. – ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti penalmente rilevanti, ma anche alla Polizia Tributaria, tutte le volte che venga a conoscenza di fatti che possono qualificarsi come violazioni tributarie. A questo riguardo, infatti, il co. 4 dell'art. 36 del D.P.R. 29.9.73 n. 600 (come modif., da ultimo, dall'art. 37 della L. 24.11.00 n. 340, recante "disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999", in G.U. 24.11.00), rubricato "comunicazione di violazioni tributarie", prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente, ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente, in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".

Si pongono, anche in questo caso, le problematiche relative al termine di espletamento delle attività ed al limite entro il quale la relazione deve mantenersi: e può giungersi ad una conclusione articolata, simile a quella raggiunta in tema di risultati delle indagini presso le Banche Dati (vedi sopra, paragrafo 1.8).

Quanto agli eventuali limiti della relazione:

- se tutti i cespiti accertati hanno un valore di presumibile realizzo complessivamente almeno pari all'importo del credito precettato (e di quelli dei creditori intervenuti, se noti o se la procedura è stata riattivata a seguito proprio degli interventi), saranno inseriti integralmente nella relazione e questa andrà comunicata nella sua interezza al creditore istante ed all'Ufficio NEP che ha nominato l'accertatore;

- se gli accertamenti eseguiti indicano beni di un valore di presumibile realizzo superiore all'importo del credito precettato e di quelli dei creditori intervenuti, all'Ufficio NEP deve trasmettersi la relazione integrale, ma, quanto alla relazione da inviare al creditore:

- prima di tutto, i beni e i crediti saranno ordinati in ordine decrescente di maggior presumibile facilità di realizzo, valutata dall'accertatore;
- successivamente, con una relazione interlocutoria, andranno al creditore comunicati i detti beni e crediti in un primo momento fino a che, secondo detto ordine, questi raggiungano un coacervo almeno pari all'importo suddetto, maggiorato della metà;
- ove però il creditore, nell'immediatezza di tale comunicazione, richieda per iscritto la comunicazione delle risposte nella loro interezza, adducendo ed apparendo plausibile l'improbabilità della facile realizzazione delle cose e dei crediti già indicati, nulla potrebbe esimere l'accertatore dall'obbligo di una comunicazione di tutte le altre risposte.

Tutto l'incartamento, completo di ogni allegato, va mantenuto in originale agli atti dell'Ufficio NEP che ha nominato l'accertatore.

5. La liquidazione del compenso

Alla liquidazione del compenso – da determinarsi secondo un decreto che doveva essere emanato dal Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52, stando all'art. 21 di questa, vale a dire entro il 30 aprile 2006 – provvede il medesimo Ufficiale giudiziario che ha nominato il professionista. In mancanza di una disciplina, pare opportuno riservare la relativa competenza al dirigente dell'ufficio NEP, salva una sua delega *ad hoc*; e dovrebbe trattarsi – nonostante la carenza di una espressa previsione in tal senso – di un decreto dotato intrinsecamente dell'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del soggetto a cui carico il pagamento è stato posto e, in quanto tale, azionabile nei suoi confronti previa apposizione della formula esecutiva.

Quanto all'impugnativa, potrebbe ipotizzarsi la procedura generale prevista dal T.U. sulle spese di giustizia, anche se, naturalmente e in mancanza di qualunque potestà giurisdizionale dell'Ufficiale giudiziario, la competenza si radicherebbe in capo al Magistrato che dirige l'ufficio giudiziario presso il quale è incardinato l'ufficio NEP che ha provveduto alla materiale liquidazione.

I costi degli accertamenti – tra cui il compenso del professionista – sono posti a carico del debitore, se questi aveva taciuto i beni e i crediti rinvenuti come pignorabili dal professionista. A ben vedere, quindi, ove non siano rinvenuti altri beni o crediti, le spese restano invece – definitivamente – a carico del creditore: il quale comunque sottostà all'onere generalizzato di anticiparle. Alle frequenti difficoltà applicative rilevate sul punto può ipotizzarsi un cospicuo e congruo adeguamento dell'anticipo che il creditore deve versare per l'avvio delle operazioni di pignoramento, nel cui ambito si riconduce anche l'indagine dell'accertatore.